

Termine d'opposizione: 29 marzo 1976

**Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)**

Modificazione del 19 dicembre 1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 maggio 1975 ¹⁾,

decreta:

I

Il titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni ²⁾ è modificato come segue:

Art. 962

¹ Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio deve conservarli per dieci anni, come la corrispondenza d'affari e i documenti contabili.

C. Obbligo di
conservare
i libri di
commercio

² Il conto d'esercizio e il bilancio devono essere conservati in originale; gli altri libri di commercio possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili sotto forma di registrazioni su supporti d'immagini o di dati, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili. Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

³ Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'anno civile nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d'affari e sono stati stesi i documenti contabili.

¹⁾ FF 1975 I 1835

²⁾ RS 220

⁴ Le registrazioni su supporti d'immagini o di dati hanno la stessa forza probante dei documenti.

Art. 963

D. Obbligo
d'edizione

¹ Chi ha l'obbligo di tenere dei libri di commercio può, nelle controversie concernenti l'azienda, essere obbligato a produrre i detti libri, la corrispondenza d'affari e i documenti contabili, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l'edizione necessaria ai fini della prova.

² Le registrazioni su supporti d'immagini o di dati devono essere prodotte in modo da essere leggibili senza mezzi ausiliari.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 19 dicembre 1975

Il presidente, **Wenk**

Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 19 dicembre 1975

Il presidente, **Etter**

Il segretario, **Hufschmid**

Data di pubblicazione: 29 dicembre 1975 ¹⁾

Termine d'opposizione: 29 marzo 1976

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Modificazione del 19 dicembre 1975

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.12.1975
Date	
Data	
Seite	2233-2234
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 755

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.